



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Prot. 101677

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR Toscana Firenze – Wind 3 S.p.A. c/ Comune di Pisa – Liquidazione del contributo unificato - importo € 650,00. (12A18)

Soggetto creditore:

Denominazione: avv. Giuseppe Sartorio
Codice Fiscale: SRTGPP61S08F839G
Residenza: Via dei Mille n. 16 Napoli 80121

Importo complessivo del debito: € 650,00= per contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con atto notificato in data 29/3/2018, la società Wind Tre S.p.A. ricorre al TAR Toscana per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 12/2/2018 emesso dalla Direzione Edilizia privata del Comune di Pisa di rifiuto alla realizzazione di lavori su fabbricato sito in via C. Matteucci n.34L;
- Con sentenza n. 591/2018 il TAR Toscana Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla Wind Tre S.p.A. annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- sentenza 591/2018 del TAR Toscana Firenze
- relazione dell'Avvocatura civica
- liberatoria

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 30/10/2018

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

Pubblicato il 26/04/2018



N.00591/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2018, proposto da

Wind Tre s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Leonardo Penna in Firenze, via Repetti n. 10;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

per l'annullamento

-del provvedimento del 12.2.2018, con cui il dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pisa, in relazione alla S.C.I.A. ex art. 87 bis del d.lgs. 259/2003 presentata da Wind Tre s.p.a. per modificare l'impianto preesistente su fabbricato sito nel Comune di Pisa, alla via Carlo Matteucci n.34 L, ha comunicato che "la

- documentazione tecnica trasmessa rappresenta un insieme di interventi edilizi che non rientrano tra quelli consentiti dall'art'87 bis del d.lgs. 259/2003 e pertanto si diffida codesta Società dal dare inizio ai lavori”;
- di ogni altro presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 il consigliere Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 24.1.2018 la ricorrente ha presentato al Comune di Pisa una s.c.i.a. avente ad oggetto l'adeguamento tecnologico di una stazione radio base, ovvero la sostituzione dei sistemi radianti e della palina, fermi restando gli orientamenti delle antenne e le relative quote.

Il Comune, con provvedimento del 12.2.2018, ha ritenuto che l'intervento progettato rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 87, e non dell'art. 87 bis, del d.lgs. n. 259/2003, ed ha perciò diffidato dall'iniziare i lavori previsti nella suddetta segnalazione certificata.

Avverso tale atto la società istante è insorta deducendo varie censure.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pisa.

Alla camera di consiglio del 18 aprile 2018 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento in relazione alla censura incentrata sul travisamento dei presupposti e sulla violazione dell'art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003.

- L'intervento progettato è costituito dall'adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente, da realizzare mediante sostituzione dei sistemi radianti e della palina, senza modifica di orientamenti e quote di installazione.

Trattasi di opere che interessano una infrastruttura realizzata da tempo, come tali ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e quindi compatibili con la segnalazione certificata di inizio attività ivi prevista.

Non depone in senso contrario la circostanza che i nuovi sistemi radianti e la palina prevista abbiano caratteristiche diverse da quelle del manufatto preesistente. Invero il citato art. 87 bis riconduce alla s.c.i.a. le installazioni su infrastrutture preesistenti con modifica delle caratteristiche trasmissive, modifica che la norma non condiziona alla conservazione delle originarie dimensioni di ciascun sistema radiante o di ciascuna palina facente parte dell'impianto; invero, gli interventi ascrivibili all'installazione di apparati su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti e alla modifica delle caratteristiche trasmissive, assoggettati alla s.c.i.a. dall'art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003, ben possono richiedere un'innovazione delle caratteristiche materiali d'impianto, ovvero la sostituzione e la modifica, per forma e dimensioni, di singoli elementi della stazione radio base. Ciò è avvenuto nel caso in esame, in quanto il progetto presentato dalla ricorrente prevede la sostituzione degli apparati indoor con apparati outdoor e dei sistemi radianti da 1,3 metri con altri da 2,1 metri, senza incremento della struttura complessiva (i nuovi interventi non comportano un aumento dell'altezza e/o dell'ingombro dell'originaria stazione radio base).

Il fatto che si tratti di interventi su un impianto preesistente che non aumentano l'impatto complessivo del manufatto originario è sufficiente a far desumere un nesso di continuità tra vecchio e nuovo, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 (TAR Trentino Alto Adige, Trento, 23.5.2016, n. 240).

In conclusione, non è ipotizzabile nella controversia in esame una nuova installazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, giacché sussisteva da anni, in forza di d.i.a. presentata nel dicembre 2002, una stazione radio base, provvista di palina e

di sistemi radianti, la cui consistenza strutturale complessiva non è stata incrementata; in ogni caso, non può considerarsi come nuovo impianto l'ammodernamento o l'adeguamento tecnologico di un impianto esistente, anche se ciò comporta sul medesimo sito la sostituzione o demolizione di opere edili, di antenne, di paline e/o di sistemi radianti (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 5.10.2015, n. 422).

Pertanto il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, viste la novità e la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente


Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvoatura@comune.pisa.it

RELAZIONE

OGGETTO: Tar Toscana n.591/2018 WIND Tre s.p.a. c/ Comune di Pisa.
Liquidazione contributo unificato (12a2018)

Con sentenza n.591/2018, il Tar Toscana accoglieva il ricorso proposto dalla Wind Tre s.p.a. avverso il provvedimento 12/02/2018 della Direzione Edilizia privata relativa alla S.C.I.A. depositata dalla medesima relativa all'intervento di modifica dell'impianto preesistente su fabbricato sito in via C. Matteucci n.34L.

Le spese di sentenza venivano compensate dal Giudice adito.

L'avv. Sartorio, legale della Wind nel giudizio, richiede il pagamento del contributo unificato, pari ad € 650,00=, somma dovuta dall'Ente anche nel caso di compensazione delle spese.

Infatti ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/2001 "L'onere relativo al pagamento dei suddetto contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".

E' pertanto necessario provvedere al riconoscimento di tale debito.

Il funzionario p.o.

Avv. Gloria Lazzeri



Dottor LUCA BOLLINI Notaio
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

PROCURA E REVOCA DI PROCURA

Il sottoscritto Jeffrey Alan Hedberg, nato a Philadelphia Pennsylvania (USA), il 29 Ottobre 1961, codice fiscale HDB JFR 61 R29 2404 T, domiciliato per la carica in Trezzano sul Naviglio (Milano), ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e in legale rappresentanza di

"Wind Tre S.p.A."

società con unico socio, direzione e coordinamento di VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede in Via Leonardo da Vinci 1, Trezzano sul Naviglio (MI), capitale sociale pari a € 474.303.795,00, i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 02517580920 (di seguito "Wind Tre" o la "Società"), in virtù dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017, con il presente atto nomina quale

PROCURATORE

l'Avv. Vincenzo FOLINO, nato a Belcastro (CZ) l'8 gennaio 1962, codice fiscale: FLNVCN62A08A736Z, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, presso la sede legale del-

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI MILANO 2
IL 3 agosto 2017
SERIE 17 N. 41811 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 30,00 IMPOSTA DI BOLLO

la Società, affinché lo stesso, in nome, per conto ed in legale rappresentanza della Società, per l'espletamento delle attività di litigation, security e lawful data services assegnate oltre a provvedere, a dirigere, coordinare e controllare le attività degli uffici della suddetta funzione cui è preposto, eserciti, a firma singola, tutti i seguenti poteri:

1) rappresentare la Società e sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, con le Agenzie e strutture governative ed istituzionali per la sicurezza e la difesa civile operanti anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le istituzioni pubbliche competenti e/o delegate in materia di sicurezza e protezione delle infrastrutture e delle informazioni classificate, fino ad importi unitari non superiori ad euro 1.000.000 (unmilione/00);

2) rappresentare la Società con tutte le Autorità e Forze di Polizia e sottoscrivere intese relative allo scambio di informazioni in materia di sicurezza e polizia giudiziaria;

3) rappresentare la Società nei rapporti con le Prefetture, il Dipartimento della Protezione Civile, l'Unità di Crisi del Ministero Affari E-

	steri ed, in generale, con gli organi di Governo	
	in materia di protezione e difesa civile, parte-	
	cipando, a titolo esemplificativo ma non esau-	
	stivo, ai relativi tavoli tecnici, commissioni,	
	comitati consultivi;	
	4) rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi	
	Autorità Giudiziaria, civile, penale ed ammini-	
	strativa, ordinaria e speciale, comunitaria, ex-	
	tracomunitaria, nazionale e regionale, in qual-	
	siasi stato e grado, nonché innanzi alla Corte	
	Costituzionale, alla Corte di Cassazione, al	
	Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti, con	
	l'attribuzione di tutti i necessari poteri di	
	rappresentanza, processuale e sostanziale, per	
	l'espletamento del mandato, compreso quello di	
	proporre domanda di garanzia e riconvenzionale,	
	appello e appello incidentale, ricorso per Cas-	
	sazione, azioni cautelari, azioni esecutive mo-	
	biliari e immobiliari ed eventuali opposizioni	
	ed ogni altro e qualsiasi atto per la tutela de-	
	gli interessi della Società, con espressa fa-	
	coltà di (i) nominare avvocati e procuratori,	
	anche ai sensi degli artt. 183 e 547 cod. proc.	
	civ. e dell'art. 122 c.p.p., e/o sostituti, con-	
	ferendo loro i relativi mandati; (ii) revocare i	
	3	

	predetti mandati; (iii) eleggere domicili; (iv)
	transigere fino ad importi unitari non superiori
	ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); (v) no-
	minare consulenti tecnici e arbitri; (vi) dare
	corso alle azioni esecutive; (vii) notificare
	diffide a mezzo ufficiale giudiziario e a mezzo
	stampa; (viii) ricevere somme; (ix) rilasciare
	quietanze; (x) rinunciare ai giudizi ed alle a-
	zioni proposte, (xi) rendere interrogatorio li-
	bero e formale anche con facoltà di delega a
	terzi a conoscenza dei fatti; compiendo in tal
	modo tutto quanto occorra nell'interesse della
	Società nell'ambito delle funzioni di competenza;
	5) presentare denunce, querele, istanze ed op-
	posizioni, proporre remissioni di querele, ac-
	cettare remissioni di querele, costituirsi parte
	civile nei procedimenti penali in ogni ordine,
	stato e grado in nome, per conto e nell'inte-
	resse della Società;
	6) chiedere a terzi e agli uffici competenti
	l'esecuzione di sentenze o di altri provvedimen-
	ti giudiziari;
	7) svincolare, ritirare e spedire presso gli uf-
	fici pubblici e privati pacchi, plichi, lettere,
	raccomandate, assicurate, mandati, merci e
	4

	quant'altro nell'ambito delle funzioni di compe-	
	tenza;	
	8) sottoscrivere atti, documenti e corrisponden-	
	za di interesse della Società nell'ambito delle	
	funzioni di competenza.	
	Il conferimento/revoca di ciascun incarico ad	
	avvocati, procuratori/sostituti, consulenti tec-	
	nici e arbitri può essere effettuato per corri-	
	spettivi non superiori a euro 200.000,00 (due-	
	centomila/00).	
	Per l'esercizio dei poteri di cui sopra al nomi-	
	nato procuratore è conferita la rappresentanza	
	della Società anche nei confronti di pubbliche	
	amministrazioni, enti e privati, sia in Italia	
	sia all'Estero.	

	Il nominato procuratore è autorizzato a nominare	
	procuratori speciali nell'ambito dei poteri come	
	sopra conferiti, rispondendo della scelta solo	
	in caso di dolo o colpa grave e nei limiti delle	
	istruzioni impartite ai sostituti.	
	Il tutto con promessa di rato e valido dell'ope-	
	rato dell'avv. Vincenzo Folino e degli avvocati	
	e/o sostituti di sua scelta, cosicché mai possa	
	essergli opposto difetto di mandato generale o	
	5	

	particolare e con facoltà di revoca.	
	Con il presente atto si revoca la procura auten-	
	ticata nella firma dal Notaio Lorenzo Stucchi di	
	Milano in data 11 maggio 2017 al repertorio	
	203934 raccolta 76195.	
	F.to Jeffrey Alan Hedberg	
	(Jeffrey Alan Hedberg)	
	==00o00==	
	N. 17266 di Rep.	N. 5457 di Racc.
	L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 21	
	(ventuno) del mese di luglio.	
	In Rho, Largo Metropolitana n. 5.	
	Certifico io sottoscritto dott. Luca Bollini,	
	Notaio residente in Milano ed iscritto presso il	
	Collegio Notarile di Milano, che il signor:	
	- HEDBERG JEFFREY ALAN nato a Philadelphia -	
	Pennsylvania (USA) il 29 ottobre 1961, domici-	
	liato per la carica in Trezzano sul Naviglio,	
	via Leonardo da Vinci n. 1, quale Amministra-	
	tore Delegato e legale rappresentante della:	
	"Wind Tre S.p.A." Società Unipersonale, Direzio-	
	ne e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.,	
	con sede in Trezzano sul Naviglio, Via Leonardo	
	da Vinci n. 1, con il capitale sociale di Euro	
	474.303.795,00 (quattrocentosettantaquattro mi-	
	6	

lioni trecentotremila settecentonovantacinque)

interamente versato;

della cui identità personale, qualifica e poteri

io Notaio sono certo, ha firmato, previa lettura

da me Notaio a lui datane questo atto alla mia

presenza in calce ed a margine dei fogli inter-

medi alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta).

F.to LUCA BOLLINI

===00o00===

Copia conforme

all'originale privata scrittura in mia autenti-

ca, conservata nei miei atti, con la quale col-

lazionata concorda.

Milano, il



Wind Tre S.p.A.
Direzione Legal, Regulatory &
Compliance
Litigation and Customer Disputes

Via Cesare Giulio Viola 48
00148 Roma

Sede legale:
Via Leonardo da Vinci, 1
20090 Trezzano S/N (MI)
Telefono: +39 06 83.111
Fax: +39 06 8311 3137
E-mail: info@windtre.it
www.windtre.it

Roma, 28 agosto 2018

Racc.ta A.R. anticipata a mezzo fax 050 910600
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

Rif. 143/18/AL/RM

Spett.

Comune di Pisa
Via degli Uffici 1
56125 PISA

c.a. del Sindaco p.t.
c.a. del Segretario comunale

**OGGETTO: Giudizio innanzi il TAR Toscana, Firenze - WIND TRE S.p.A., contro
Comune di Pisa – Sentenza n. 591/2018 – Corresponsione contributo
unificato.**

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Folino, nato l'8 gennaio 1962, nella qualità di procuratore pro tempore, giusta procura del 21 luglio 2017, Rep. n.17266 Racc. n.5457 per Notaio Luca Bollini in Milano, della WIND TRE S.p.A., con sede in Trezzano sul Naviglio alla via Leonardo da Vinci n.1, in relazione al giudizio promosso innanzi il TAR Toscana, Pisa, contro il Comune di Pisa, incardinato con il numero di RG 418/2018, conclusosi con sentenza di accoglimento n.591/2018, depositata in data 26.4.2018, autorizza codesto spett.le Ente ad effettuare il pagamento del contributo unificato versato, direttamente in favore dell'avv. Giuseppe Sartorio, del Foro di Napoli e studio alla Via dei Mille n.16, il quale emetterà regolare fattura, intestata alla Wind Tre S.p.A., recante, ai sensi dell'art.25 del DPR 600/73 e successive modificazioni ed ai sensi del R.M. 24/07/1998 n.91 e la C.M.06/12/1994 n.203/E, la dicitura "solvente il Comune di Pisa".

Il comma 6-bis.1 dell'art.13 del DPR 115/2002 prevede che "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi (contributi indicati per i ricorsi proposti davanti ai TAR ed al Consiglio di Stato) è dovuto in ogni caso dalla



parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese ed anche se essa non si è costituita in giudizio”.

Detto pagamento, una volta eseguito in favore del procuratore costituito, sarà da ritenersi ampiamente liberatorio per codesto Ente e satisfattivo per WIND TRE S.p.A., la quale, nel rilasciare sin d’ora quietanza liberatoria, non avrà null’altro a pretendere nei confronti di codesta spett. Amministrazione in indirizzo, a titolo di contributo unificato, in conseguenza della Sentenza del TAR Toscana Firenze n.591/2018.

Con osservanza

p. Wind Tre S.p.A.
avv. Vincenzo Folino

AVV. GIUSEPPE SARTORIO

Via dei Mille n.16 80121 **Napoli** Tel. 081.400.400 PBX - 081.405.412 fax
Via Tommaso Gullì, n.11 00195 **Roma** Tel. e fax 06.92.59.3664

Napoli, 5 settembre 2018

Fattura pro forma n. 45/ 2018

Spett.le

WIND TRE s.p.a.

Largo Metropolitana n. 5

20017 Rho (MI)

P.IVA: 13378520152

Oggetto: Giudizio RG.418/2018 innanzi al T.A.R. Toscana, Sezione di Firenze, promosso dalla Wind Tre spa già Wind Telecomunicazioni S.p.A. contro il Comune di Pisa. Definito, con sentenza n.591/2018. Saldo contributo unificato.

Spese non imponibili (contributo unificato)

€

650,00

Avv. ~~Giuseppe~~ Sartorio


"SOLVENTE IL COMUNE DI PISA"

N.B.: sarà possibile accreditare l'importo tramite bonifico bancario sul c/c intestato "AVV. GIUSEPPE SARTORIO" n. 000035000009 - ABI 01010 - CAB 03470 - CIN H - IBAN IT67 H010 1003 4700 0003 5000 009 - presso SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - Ag. n.70 - Napoli, Via Orazio.

P.IVA: 05323000637